Rep. N. A0302B/143/2024 del 24/04/2024

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione	A0300E	Codice Settore	A0302B
Classificazione	3.12	Classificazione per materia	03.10.01/2/2023

OGGETTO

Incarico di consulenza ed assistenza assicurativa per il Consiglio regionale del Piemonte. Affidamento a Marsh s.p.a. per anni tre – Periodo: 30 aprile 2024 – 30 aprile 2027

PREMESSA

Premesso che:

- il servizio di brokeraggio assicurativo rappresenta una prestazione di natura tecnica finalizzata, tra altro, all'assistenza della gestione dei contratti assicurativi, con particolare riferimento all'attività amministrativa e contabile degli stessi, all'assistenza nella gestione dei sinistri e nella trattazione con le Compagnie Assicurative;
- con nota del 16 gennaio 2023 (Prot. CR n. 00000625/2023 del 16 gennaio 2023) era stato richiesto alla Regione Piemonte – Settore gestione giuridica ed economica del personale – l'inserimento di una clausola nel Capitolato Speciale d'Appalto della procedura di gara per l'individuazione di un Broker assicurativo, che contemplava la facoltà per il Consiglio regionale del Piemonte di avvalersi, entro 12 mesi dall'aggiudicazione, delle medesime condizioni contrattuali ed economiche offerte dall'affidatario alla Giunta Regionale del Piemonte;
- con determinazione dirigenziale n. A0302B/30/2023 del 24 maggio 2023 si provvedeva ad affidare la proroga tecnica, nelle more della definizione della procedura di gara espletata dalla Giunta regionale, del servizio di assistenza assicurativa a Marsh s.p.a. con sede legale in Milano - Viale Luigi Bodio n. 33 per il periodo di 180 giorni e precisamente dal 1^ giugno 2023 al 30 novembre 2023 alle condizioni economiche e contrattuali previste dal contratto Rep. N. 6/2019 e ribadito dall'art. 3 dell'atto aggiuntivo;
- con determinazione dirigenziale n. A0302B/208/2023 del 28 novembre 2023, in attesa della conclusione della procedura di gara avviata dalla Giunta regionale, si procedeva all'affidamento della proroga tecnica del servizio di cui trattasi a Marsh s.p.a. a partire dal 30 novembre 2023 e per un periodo non oltre il 31 gennaio 2024;
- con determinazione dirigenziale n. A0302A/25/2024 del 31 gennaio 2024, in attesa dell'esito della procedura di gara avviata dalla Giunta regionale, si affidava la proroga tecnica del servizio di cui trattasi a Marsh s.p.a. per il periodo 31 gennaio – 30 aprile 2024;

Preso atto, pertanto, che il servizio in questione affidato al Broker Marsh s.p.a. andrà in scadenza il 30 aprile 2024;

Considerato che l'attività consulenziale svolta dalle società di Brokeraggio è risultata in questi anni utile ed opportuna per l'amministrazione in quanto la loro conoscenza del mercato assicurativo ha permesso di valutare e studiare le necessità del Consiglio regionale e individuare quindi le migliori formule assicurative reperibili;

Ritenuto di continuare ad avvalersi del qualificato servizio di brokeraggio assicurativo per i seguenti motivi:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta oggigiorno profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio ed alla gestione dei rapporti con le compagnie assicurative, in quanto si è in presenza di un mercato particolarmente complesso, l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte degli Enti, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo;
- l'apporto del broker appare pertanto utile e vantaggioso per il Consiglio regionale del Piemonte in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre al Consiglio regionale le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno delle professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- questo Ente non dispone, in organico, di professionalità con competenze tali da poter svolgere la suddetta attività;

Evidenziato che con determinazione n. 241 del 9 maggio 2023 la Giunta regionale indiceva una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo per la Regione Piemonte secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, approvandosi nel contempo il Progetto di servizio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che nel Capitolato Speciale d'Appalto della procedura di gara della Giunta regionale, all'art. 20 "Estensione contrattuale al Consiglio regionale" si riportava: "Il Consiglio Regionale del Piemonte potrà stipulare, entro dodici mesi dall'aggiudicazione del servizio di brokeraggio della Giunta Regionale del Piemonte, un contratto per il servizio di brokeraggio assicurativo con oneri a proprio carico, con le medesime condizioni contrattuali ed economiche offerte all'affidatario della Giunta Regionale del Piemonte";

Rilevato che con determinazione n. 88/A1012B/2024 del 28 febbraio 2024 la Giunta regionale aggiudicava in via definitiva il servizio di brokeraggio assicurativo per la Regione Piemonte in favore della Società Marsh spa corrente in Milano – Viale Luigi Bodio, n. 33 che ha conseguito punti 77,50/80 in relazione alla valutazione dell'offerta tecnica ed un punteggio pari a 20/20 per l'offerta economica per un totale complessivo pari a punti 97,50/100;

Rilevato, altresì, che la durata del contratto del servizio di brokeraggio assicurativo della Giunta regionale è di 36 mesi con l'eventuale ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016 per un massimo di 12 mesi ed una eventuale proroga tecnica per un periodo non superiore a 180

giorni dalla data di comunicazione mediante posta elettronica certificata;
Valutato l'importo triennale complessivo stimato delle remunerazioni del Broker è pari a € 10.000,00;
Dato atto che la Società Marsh spa, svolge attività di brokeraggio assicurativo ai sensi del D.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, è Iscritta al R.U.I. in data 12/03/2007 - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861;
Preso atto che, a tutt'oggi, Consip S.p.A. non ha stipulato alcuna convenzione relativa all'approvvigionamento di servizi comparabili con quelli oggetto dell'appalto, né detto servizio è rinvenibile sul MEPA;
Richiamato l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023;
Dato atto che la Società Marsh spa, individuata tramite gara a procedura aperta della Regione Piemonte tra sei operatori economici, è risultata l'impresa che ha offerto le migliori condizioni economiche e tecniche che rispondono all'interesse pubblico che il Consiglio regionale deve soddisfare relativamente alla commessa in questione;
Considerato che con nota prot. CR n. 00009072/2024 del 10 aprile 2024, il Consiglio regionale del Piemonte, a mezzo piattaforma SINTEL, ha comunicato al Broker Marsh s.p.a. l'intenzione di usufruire della clausola inserita nell'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto della Giunta regionale e ha contestualmente invitato il broker a presentare per il servizio relativo a "Altri Rami diversi da responsabilità civile auto - RCA/ARD" un ribasso pari o superiore a quello presentato nella procedura di gara della Giunta regionale del Piemonte, nonché il ribasso relativo a "Ramo responsabilità civile auto (RCA/ARD)" di cui alla procedura di gara della Giunta regionale del Piemonte;
Dato atto che con la nota soprarichiamata, il Consiglio regionale ha richiesto altresì al broker Marsh s.p.a. l'invio, a mezzo piattaforma SINTEL, dell'offerta tecnica dettagliata tenendo conto delle esigenze del Consiglio regionale;
Vista l'offerta economica nella quale il Broker Marsh s.p.a. propone una provvigione del 2,99% (due virgola novantanove percento) sui premi delle polizze ramo responsabilità civile auto (RCA/ARD) e una provvigione del 7,00% (sette percento) sui premi delle polizze altri rami diversi da responsabilità civile auto (RCA/ARD);
Vista l'offerta tecnica con la quale il Broker Marsh ha confermato integralmente le condizioni offerte nella gara avviata dalla Regione Piemonte;
Ritenuto, per quanto sopra, di procedere all'affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo per gli Uffici del Consiglio regionale del Piemonte per il periodo di anni tre con l'eventuale ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.lgs. 36/2023 per anni uno ed una eventuale proroga tecnica di 180 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.lgs. 36/2023 in favore di Marsh spa con sede in Milano - Viale Luigi Bodio, n. 33 che ha offerto una provvigione del 2,99% (due virgola novantanove percento) sui premi delle polizze ramo responsabilità civile auto (RCA/ARD) e una provvigione del 7,00% (sette percento) sui premi delle polizze altri rami diversi da responsabilità civile auto (RCA/ARD);
Ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Progetto il Dott. Giuseppe Mignosi, dirigente del Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria;
Atteso che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del d.lgs. 36/2023, secondo lo schema che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Evidenziato che sono in corso di attivazione i controlli circa il possesso dei requisiti di cui all'art 52 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e di sottoporre l'affidamento alla condizione risolutiva qualora intervengano cause ostative riconducibili al mancato possesso dei predetti requisiti;
Rilevato che il servizio in questione decorrerà dal 30 aprile 2024;
Preso atto, altresì, che l'assistenza e la consulenza di Marsh spa non implicano oneri economici a carico del Consiglio regionale in quanto il Broker subentra automaticamente nella provvigione dell'agente assicurativo e quindi viene remunerato dalle società di assicurazioni, senza alcun ulteriore caricamento sui premi;
Considerato che Marsh spa dovrà presentare idonea cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023;
Ritenuto di procedere alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto per il servizio in questione incaricando, per tutta la durata contrattuale del servizio, il dipendente dott. Corrado Zanotti – funzionario presso il Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale;
Visto, altresì, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) del Consiglio regionale del Piemonte confluito nella specifica sottosezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – Aggiornamento anni 2024-2026, approvato con D.U.P. n. 23/2024;
Dato atto, altresì, che l'affidatario, con la stipulazione del contratto, sarà vincolato al rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal "Codice di Comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte", approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 9/2014 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 16/2015, n. 17/2016, n. 100/2019 e n. 204/2020, pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali";
Dato atto, inoltre, che il Fornitore, con la stipulazione del contratto, si impegnerà a rispettare l'obbligo di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001 (clausola pantouflage);
Visto il CIG: B14EF64729;

Tutto cio' premesso,

IL DIRETTORE

a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

b. vista la l.r. 7/2001;

c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014;

d. vista la l.r. 23/2008;

e. vista la D.U.P. n. 117/2011;

f. vista la D.U.P. n. 122/2011;

g. vista la D.U.P. n. 62/2013;

h. Vista la DCR 308 -27526 del 19.12.2023;

Nell'ambito delle risorse assegnate con D.U.P. n. 411 del 20.12.2023

D E T E R M I N A

1.	di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il servizio relativo all'incarico di consulenza e assistenza assicurativa a Marsh S.p.A. con sede legale in Milano - Viale Luigi Bodio, n. 33 - C.F.: e Partita IVA: 01699520159, per il periodo di anni tre con l'eventuale ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.lgs. 36/2023 per anni uno ed una eventuale proroga tecnica di 180 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.lgs. 36/2023, alle seguenti condizioni economiche: provvigione del 2,99% (due virgola novantanove percento) sui premi delle polizze ramo responsabilità civile auto (RCA/ARD) e provvigione del 7,00% (sette percento) sui premi delle polizze altri rami diversi da responsabilità civile auto (RCA/ARD);
2.	di dare atto che l'importo complessivo presunto triennale del servizio in questione ammonta ad € 10.000,00;
3.	di disporre che i premi assicurativi saranno liquidati al broker Marsh spa. che dovrà versare il corrispettivo alle Compagnie di assicurazioni, trattenendo le commissioni di propria spettanza;
4.	di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del d.lgs. 36/2023 secondo lo schema che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
5.	di disporre che il servizio in questione decorrerà dal 30 aprile 2024;
6.	di sottoporre l'affidamento alla condizione risolutiva qualora intervengano cause ostative riconducibili al mancato possesso dei requisiti di cui all'art 52 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
7.	di individuare, quale Responsabile Unico del Progetto il Dott. Giuseppe Mignosi, dirigente del Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria;
8.	di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto relativo alla fornitura in questione incaricando, per tutta la durata contrattuale della fornitura, il dipendente dott. Corrado Zanotti – funzionario presso il Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale;
9.	di confermare che il Broker Marsh spa. è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i. di cui alla L. n. 217 del 17/12/2010;
10.	di dare atto che l'assistenza e la consulenza della Marsh spa non implicano oneri economici a carico del Consiglio regionale in quanto il Broker subentra automaticamente nella provvigione dell'agente assicurativo e quindi viene remunerato dalle società di assicurazioni, senza alcun ulteriore caricamento sui premi.

Elenco allegati:

oggetto	impronta
Schema contratto	*443b1085165da5f59fda7217ba2b00b778785062c5afca048ad1e2e2f769b7a1*

Elenco visti (*come separatore utilizzare il punto e virgola*)**:**

TARICCO LUISA ; ZANOTTI CORRADO

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.